



**COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA**  
*(Provincia di Lecce)*

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n. 7 del 17.4.2013

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Soggetti attivi e passivi</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Presupposto impositivo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Abitazione principale e pertinenze</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Regime tributario dei terreni condotti direttamente</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Determinazione dell'aliquota</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Quota di imposta riservata allo Stato</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Versamenti</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Accertamento</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Sanzioni e interessi</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>Pag.9</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Dichiarazione</i>	<b>Pag.10</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 21</b>	<i>Disposizioni finali</i>	<b>Pag. 11</b>

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Pietro in Lama dell'imposta municipale propria, di seguito denominata IMU, istituita e disciplinata dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, nonché dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e dal comma 380, art. 1, della L. 228/2012.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle previste dal Regolamento delle Entrate Comunali vigente.

**ART. 2**  
**SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Pietro in Lama.
2. Soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. In caso di separazione legale, soggetto passivo è l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

**ART. 3**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili intesi quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, compresa l'abitazione principale, le pertinenze della stessa e i terreni incolti. Restano ferme, a tal fine, le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 504/1992.

**ART. 4**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

1. Per abitazione principale si intende, ai fini IMU, l'unica unità immobiliare nella quale il soggetto passivo dell'imposta ha la residenza anagrafica e dimora abituale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
2. Si considerano parti integranti dell'immobile le pertinenze destinate, in sede di denuncia iniziale o di denuncia annuale di variazione, in modo durevole ed esclusivo a servizio dell'abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in

categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale. Può essere considerata pertinenza esclusivamente una unità per ciascuna categoria catastale.

**ART. 5**  
**DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste.

**ART. 6**  
**UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

**ART. 7**  
**BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della L. 662/1996, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio

dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

#### **ART. 8** **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

#### **ART. 9** **REGIME TRIBUTARIO DEI TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

1. Sono considerati non fabbricabili e soggetti alla riduzione di imposta di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92 i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, purchè sussistano le seguenti condizioni:
  - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 9/1963, n. 9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
2. Per avere diritto alla riduzione i soggetti interessati devono presentare al Comune, Servizio Tributi, copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il requisito di cui al comma 1 entro l'anno d'imposta di riferimento.

**ART. 10**  
**BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I**  
**FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 42/2004;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto di tipo permanente (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La riduzione non può essere applicata ad immobili su cui sono in corso interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a meno che per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato per almeno 6 mesi.

Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali,  
b) gravi lesioni alle strutture verticali,  
c) fabbricato oggettivamente diroccato,  
d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria

3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica a decorrere dalla data di presentazione al Servizio Tributi della perizia o dichiarazione sostitutiva.

Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

**ART. 11**  
**ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

**ART. 12**  
**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. Ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell'anno al quale la delibera si riferisce. A tal fine l'invio deve avvenire entro il termine del 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, le aliquote e le detrazioni applicate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per il ripristino degli equilibri di bilancio le aliquote relative al tributo possono essere modificate entro il 30 settembre di ciascun anno (art.193, comma 3, TUEL) .

**ART. 13**  
**QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 380, lett. f) della L. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

## **ART. 14 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **ART. 15 ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997, e successive modificazioni.



6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **ART. 16 SANZIONI E INTERESSI**

1. La disciplina delle sanzioni per violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di €. 52,00.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa pari al 50% della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di €. 52,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Per l'omesso o parziale versamento del tributo si applica la sanzione del 30% del tributo non versato;
6. Se il versamento è effettuato entro 30 giorni della scadenza si applica la sanzione del 3%, se esso avviene entro l'anno la sanzione applicata è del 3,75%.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 17 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Per ottenere il rimborso Imu il contribuente deve presentare una sola istanza al Comune, anche nel caso in cui abbia versato in eccesso sia la quota comunale e sia quella riservata allo Stato.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 per ciascuna annualità.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite a tributi comunali. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART. 18 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

#### **ART. 19 ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

#### **ART. 21 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

**ART. 22**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
2. Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.